

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Alberto Nicola Filardo | Presidente |
| 2) Dott. Fabrizio Cosentino | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Teresa Barillari | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1865 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente

tra

Parte_1 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Lacava e Palma Spina in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Catanzaro, Via Nicoloso da Recco n. 6;

- appellante

contro

Controparte_1 (già Controparte_2 , e, per essa, quale mandataria, [...]
Controparte_3 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti in virtù di procura allegata all'atto di nomina di nuovo difensore depositata in data 16-11-2022, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del legale precitato, come da indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti;

- appellata

e

Controparte_4 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Armodio Migali in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via A. Turco n. 12;

- appellata

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare ed

accertare che nessuna somma è dovuta dal Sig. *Parte_1* alla società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.

- Per l'appellata *Controparte_1* (già *Controparte_2* : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio

- Per l'appellata *Controparte_4* . Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza e richiesta reietta, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, *Controparte_2* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2016 del Tribunale di Catanzaro, con il quale veniva condannato a pagare, in favore di *Controparte_2* la somma di Euro 39.478,51, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata del terzo *Controparte_4*

Si costituiva l'opposta *Controparte_2* chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva, altresì, *Controparte_4* concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata, con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva istruita solo mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 17-12-2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”.

Con sentenza depositata il 18-3-2020 n. 445, il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello *Parte_1*, mediante atto di citazione notificato nei confronti di *Controparte_2* e di *CP_4* in data 14-12-2020, censurandone le statuizioni con essa adottate nella parte in cui aveva ritenuto che non ricorressero con riferimento alla fattispecie oggetto di causa i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 1189 c.c. dettato in materia di pagamento al creditore apparente e, quindi, neppure per escludere la debenza da parte di esso appellante della somma ingiunta, in quanto viziate nei contenuti ricostruttivi e non condivisibili nei contenuti interpretativi.

In proposito l'appellante, dopo avere ripercorso la vicenda nei termini già evidenziati nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, rappresentando di essersi rivolto nell'occorrenza alla *Controparte_4* affinché provvedesse al suo posto al versamento in favore di Agos Ducato S.p.a. (già dante causa della ricorrente in monitorio *Controparte_2* della maxi rata finale di Euro 22.400,00 da lui dovuta in forza del contratto di finanziamento in origine stipulato con la suddetta in data 11-8-2005 n. 110286 e, quindi, in seguito alla ricezione da parte di essa *CP_4* della ricevuta del bonifico da essa effettuato per l'importo in questione in favore della finanziaria, di avere a sua volta corrisposto a quest'ultima le somme che la stessa aveva dichiarato di avere anticipato per l'estinzione del finanziamento, circostanza tuttavia successivamente rivelatasi falsa, anche alla luce dell'esito delle indagini relative al procedimento penale iscritto a carico dell'amministratore della *CP_4* a seguito di querela da lui presentata, da cui era emersa per l'appunto la falsità della surrichiamata disposizione di bonifico in quanto in realtà mai effettuato in favore del soggetto su di essa indicato come beneficiario, sosteneva che la pronuncia gravata fosse incorsa in vizio di motivazione e di errata valutazione delle risultanze processuali acquisite nel disattendere la tesi da lui prospettata in merito alla riconducibilità del caso in esame alla fattispecie del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., con ogni conseguenza in punto di effetto liberatorio da qualsivoglia obbligo in capo all'autore di esso.

Si sosteneva, in particolare, a supporto della proposta impugnazione, laddove ai fini della configurabilità dell'effetto liberatorio previsto ai sensi dell'art. 1189 c.c. in deroga alla regola generale che solo il pagamento fatto al soggetto legittimato a riceverlo libera il debitore, è necessaria la sussistenza di uno stato di apparenza costituito da un complesso di circostanze univoche che abbiano indotto il debitore a ritenere erroneamente di avere adempiuto la prestazione in favore del vero creditore e, per converso, che egli versi in buona fede per avere improntato la propria condotta

all'ordinaria diligenza da lui esigibile nel caso concreto nell'adempire la sua obbligazione in favore del creditore legittimato ex lege a ricevere la prestazione, come potesse affermarsi alla stregua degli elementi di prova acquisiti in atti, contrariamente a quanto in maniera erronea ed illegittima ritenutosi sul punto alla base della pronuncia gravata, la ricorrenza nella specie di tutti presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c..

Evidenziava, infatti, l'appellante di essersi nell'occorso determinato ad effettuare il pagamento delle somme in questione alla CP_4 anziché alla Agos Ducato, in quanto indotto sulla base di circostanze obiettive e univoche, oltre che per effetto di condotte idonee a favorire una errata rappresentazione della realtà, a credere di dovere effettuare il versamento non più al creditore originario, bensì alla precitata CP_4 avendo provveduto al pagamento in favore di quest'ultima soltanto dopo aver ricevuto da parte della stessa copia della ricevuta di bonifico in favore della Agos Ducato S.p.a. apparentemente veridica e, dunque, in assoluta buona fede, a fronte peraltro del contegno del tutto inerte serbato da Agos per non essersi in maniera opportuna attivata, malgrado non avesse in realtà mai ricevuto alcun pagamento da parte di CP_4 e ciò tanto più colpevolmente all'indomani dell'acquisita conoscenza in ordine alla medesima ricevuta di bonifico da lui trasmessale via fax, a rappresentargli la persistenza della situazione debitoria. Aggiungeva, inoltre, che sempre in applicazione dell'art. 1189 c.c. sarebbe stata la CP_4 che non aveva contestato se non del tutto genericamente le circostanze di fatto addebitate di cui alle avverse allegazioni in giudizio, a dovere restituire le somme indebitamente ricevute alla creditrice effettiva, per non essere dovuto più nulla da lui nei confronti della finanziaria, così da doversi ritenere il decreto ingiuntivo emesso a suo carico a richiesta di quest'ultima illegittimo ed errato e di cui, pertanto invocava, in riforma della sentenza impugnata, la revoca.

Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.

Con distinte comparse depositate, rispettivamente, il 22-4-2021 e il 25-4-2021, si costituivano in giudizio Controparte_2 e Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per resistere all'avverso gravame di cui contestavano la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.

Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado e

provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.

Nelle more si costituiva in giudizio in data 16-11-2022, nella sua qualità di conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di *Controparte_2* e, pertanto, in sostituzione della stessa, *Controparte_5* e, per essa, quale sua mandataria, *Controparte_3* [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla originaria parte appellata negli scritti difensivi depositati in atti.

Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombeni, in esito all'udienza collegiale del 14-4-2026, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.*, giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.

Del tutto prive di pregio si atteggiavano, infatti, le censure nella specie mosse dall'appellante avverso la decisione di primo grado siccome essenzialmente incentrate sulla addotta erroneità della esclusione in essa operata dall'organo giudicante dei presupposti per la configurabilità nel caso concreto, relativamente all'assunto versamento della somma di cui alla opposta ingiunzione emessa a richiesta di *Controparte_2* nei suoi confronti per le causali in atti effettuato nell'ambito della vicenda di causa in favore di *Controparte_4* degli estremi del pagamento al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c. e, quindi, anche dell'effetto liberatorio da ogni obbligazione verso il citato istituto di credito nei conseguenti termini da lui invocati.

Ed invero, sebbene la corretta valutazione del complesso delle emergenze acquisite in esito al giudizio consenta, anche a fronte delle generiche contestazioni di controparte, di ritenere comprovata la circostanza dell'avvenuto spostamento patrimoniale nell'occorso di somme dall'opponente, odierno appellante, *Parte_1* [...] a *Controparte_4* e ciò senza che quest'ultima avesse in via preventiva provveduto a rimetterne il relativo importo alla banca creditrice nei confronti del

predetto in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, stante l'accertata falsità della prodotta attestazione da parte di essa circa la relativa disposizione di bonifico risultato nella realtà dei fatti mai effettuato in favore dell'istituto di credito indicatone come beneficiario, ciò nondimeno deve osservarsi la inidoneità della sola comunicazione nella specie ricevuta dal **Pt_1** dell'atto in questione anteriormente all'operato trasferimento di denaro a **CP_4** ad integrare in capo al medesimo uno stato di buona fede meritevole di tutela, atteso che l'impiego della ordinaria diligenza da costui in concreto esigibile avrebbe quanto meno richiesto di assicurarsi prima di procedere al pagamento che ne fosse stato effettivamente versato il corrispondente ammontare alla banca sua creditrice.

In ogni caso, occorre rilevare, di contro alla tesi propugnata a sostegno dell'interposto gravame, come dalla condizione di falsa rappresentazione dei fatti lamentata dall'appellante essersi venuta a determinare in proprio danno alla stregua del concreto sviluppo dei fatti sopra descritti non possa discendere sic et simpliciter l'applicazione ad ogni effetto di legge nel caso in esame del disposto di cui all'art. 1189 c.c..

Laddove, infatti, sono da tenere distinti i rapporti implicati nella vicenda oggetto di causa, intercorrenti, da un lato, tra appellante e banca mutuante e, dall'altro, tra il medesimo e la **CP_4** e, pertanto, dell'oggetto di ciascuno di essi, con riferimento, rispettivamente, al diritto di credito della banca afferente alla rata di finanziamento rimasta impagata da parte del **Pt_1** e, per altro verso, al preteso diritto della citata **CP_4** ad ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto da essa anticipato alla banca per l'estinzione del prestito, va evidenziato come sulla scorta della prospettazione dello stesso **Pt_1** nella citata evenienza costui fosse stato indotto in inganno nella individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento da lui effettuato esclusivamente rispetto alla posizione della **CP_4** la quale mediante la condotta sopra ricostruita gli aveva per l'appunto fatto credere di vantare nei suoi confronti una pretesa alla ripetizione di somme in realtà mai versate alla banca.

Deve, dunque, escludersi sulla base delle ragioni appena esplicitate che l'appellante possa essere incorso nel caso in esame in forza di una apparenza fattuale non rispondente alla realtà a ritenere erroneamente la **CP_4** legittimata a ricevere, in luogo della banca, il pagamento di somme dovute a titolo di rimborso delle rate di finanziamento rimaste inadempite, avendo siffatta situazione inciso piuttosto sulla titolarità in capo alla stessa del diritto a vedersi restituire l'importo di cui aveva artatamente rappresentato a controparte l'avvenuto versamento alla banca ai fini della estinzione del prestito contrariamente alla realtà.

Ne discende, pertanto, l'inconferenza nella specie del richiamo all'ipotesi del pagamento al creditore apparente e al conseguente effetto da esso derivante di liberazione del debitore da ogni obbligazione nei confronti del creditore reale, essendo invece da ritenere comunque ferma la tenutezza dell'appellante al versamento in favore della banca e per il titolo da questa azionato in sede monitoria della somma ingiunta, e tanto anche in considerazione del difetto di qualsivoglia prova in atti circa eventuali accordi intervenuti tra le parti in merito all'assunzione in via diretta ad opera di **CP_4** dell'obbligo di estinguere il debito del **Pt_1** nei confronti della finanziaria e, dunque, neppure in ordine al mutamento dal lato passivo del rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di finanziamento.

In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.

In applicazione, infine, dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore delle controparti delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte_1** nei confronti di **CP_2** [...] (ora **Controparte_1** e di **Controparte_4** in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 14-12-2020, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 18-3-2020 n. 445, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi Euro 2.850,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di **Controparte_4** che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)

(Dott. Alberto Nicola Filardo)